

**PROPOSTE EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE
COLLEGATO AMBIENTALE
ALLA LEGGE DI STABILITA’
(AS 1676)**

DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO AMBIENTALE ALLA LEGGE DI STABILITA' (AS 1676)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 è aggiunto un nuovo articolo 5 bis:

Articolo 5 bis

(modifiche alla Legge 11 agosto 2014, n. 116)

L'articolo 15 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal presente:

Art. 15 - Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla Direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo Decreto Legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del suddetto Decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel Decreto di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato Allegato IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione del Decreto di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire quanto prima un quadro normativo certo in materia di verifica di assoggettabilità che sia conforme alla normativa europea e garantisca l'uniformità giuridica sul territorio nazionale, si propone l'inserimento di un termine specifico (6 mesi) per l'adozione di un unico Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che risolverebbe la procedura di infrazione n. 2009/2086 dal giorno della sua entrata in vigore.

In questo modo si fornirebbe in tempi brevi la necessaria regolamentazione, uniforme su tutto il territorio nazionale, che tanto si auspica e non si dovrebbe attendere l'emanazione di disposizioni attuative da parte delle Regioni, come previsto dal testo attuale, che rischia di dar luogo a forti divergenze tra Regioni determinando non solo pericolose alterazioni di mercato, ma anche ripercussioni estremamente negative in fase applicativa, soprattutto in relazione agli iter di valutazione di progetti di infrastrutture che interessano più Regioni.

L'autonomia delle Regioni sarebbe garantita prevedendo nel Decreto limiti e modalità con cui le Regioni possono modificare i criteri e le soglie, ma l'emanazione di un unico Decreto Ministeriale che le individua consentirebbe di superare la discrezionalità lasciata dal Legislatore nell'ultimo capoverso del comma 1, lett.c) dell'art. 15 della Legge n. 116/14 che stabilisce che, nelle more dell'emanazione del Decreto, le procedure di verifica di assoggettabilità vengono svolte caso per caso determinando una situazione in base alla quale, l'A.C. in ottemperanza al principio di precauzione, verosimilmente sottopone ogni progetto a verifica di assoggettabilità (anche modifiche di opere che non hanno effetti negativi sull'ambiente), senza alcuna previsione di criteri e di soglia, determinando situazioni inutili di ingolfamento degli uffici competenti e rendendo impossibile il rispetto dei termini di legge.

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame.

**DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO AMBIENTALE
ALLA LEGGE DI STABILITA'
(AS 1676)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'art. 15, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 206-quinquies inserito dal DDL in esame nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, aggiungere in fondo le parole *“nonché per l'acquisto di aggregati riciclati marcati CE, definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 12620:2013, e di manufatti che impiegano materiali recuperati dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso”*

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto ad estendere gli incentivi per l'acquisto dei manufatti realizzati con materiali riciclati post consumo (previsti nel testo attuale solo per carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità) anche ai manufatti realizzati con materiali ottenuti da altre tipologie di rifiuti quali RAEE, pneumatici fuori uso e rifiuti da costruzione e demolizione. Per tali rifiuti, infatti, la normativa nazionale e/o europea pone ambiziosi obiettivi di recupero e riciclaggio. Per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione la Direttiva Europea 2008/98/UE prevede al 2020 un obiettivo di recupero pari al 70% in peso delle quantità prodotte. La normativa sugli pneumatici fuori uso (art. 228 D.Lgs. 152/06 e DM 82/11) ha previsto elevatissimi obiettivi di gestione per i PFU (80% al 2012 e 100% al 2013 del quantitativo immesso al consumo). Infine, per quanto riguarda i rifiuti elettrici ed elettronici, il recentissimo D.Lgs. 49/12, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, fissa obiettivi ambiziosi di raccolta (che al 2019 dovrà essere almeno tripla di quella attuale) e di riciclaggio e recupero (che giungeranno, nel 2018, fino all'80-85% in relazione alle singole tipologie di apparecchiature).

Le norme UNI/EN citate rappresentano gli standard di riferimento per gli aggregati riciclati (provenienti dai rifiuti inerti) utilizzati in opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade, nonché per la produzione di calcestruzzi.

**DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO AMBIENTALE
ALLA LEGGE DI STABILITA'
(AS 1676)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 20 è aggiunto un nuovo comma 7:

- 7. Il termine riportato al comma 5-bis del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 è prorogato di ulteriori centottanta giorni.***

MOTIVAZIONE

In materia di classificazione rifiuti, la modifica apportata all'Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06 in fase di conversione del D.L. Competitività (D.L. 91/2014) presenta importanti profili di criticità in relazione allo specifico intervento, disorganico e disomogeneo, che non tiene assolutamente in considerazione non solo le procedure avviate ad oggi, in linea con le disposizioni europee, ma soprattutto le ricadute dello stesso sul settore produttivo e nella gestione ordinaria dei rifiuti in un Paese già caratterizzato da numerose situazioni di emergenza in materia. Nello specifico la disposizione risulta problematica per l'approccio adottato per i rifiuti non pericolosi con codici a specchio che nel 2011 hanno rappresentato circa il 66% della produzione totale di rifiuti speciali (stimabili in ca. 85 mln di tonnellate) e che si troverebbero, sulla base dei nuovi criteri, ad essere quasi sicuramente classificati come pericolosi.

La disposizione introdotta peraltro adotta in modo condizionante ed "estremo" il principio di precauzione con la classificazione d'ufficio dei rifiuti a codice specchio come pericolosi nel caso in cui le sostanze presenti non siano note (circostanza ricorrente per la quasi totalità dei rifiuti). Tale approccio non si riscontra né nel recente Regolamento (UE) n. 1357/2014 sulle classi di pericolo dei rifiuti né nella Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, ove peraltro, al recital 14 è riportato che *"la classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine [...]".* ***È inoltre necessario mantenere il sistema con cui i rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell'elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla Decisione 2000/532/CE della Commissione al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità".***

A riguardo, inoltre, lo scorso 6 agosto, il Governo aveva peraltro accolto uno specifico ordine del giorno (9/2568-AR/11) - prima della votazione finale del Disegno di Legge di conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 91/2014 - nel quale si ribadiva la necessità, prima dell'entrata in vigore del disposto, di avviare un confronto con i soggetti e le categorie interessate finalizzato alla predisposizione di una Circolare esplicativa per rendere le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti pienamente operative.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario ed urgente intervenire con l'emendamento in parola.

**DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO AMBIENTALE
ALLA LEGGE DI STABILITA'
(AS 1676)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 20 è aggiunto un nuovo comma 7:

- 7. All'art. 187 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 e successive modificazioni, è aggiunto un nuovo comma 3-bis: "3-bis. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la miscelazione di soli rifiuti non pericolosi non è sottoposta ad autorizzazioni ed in particolare non può essere subordinata a vincoli e prescrizioni qualora sia finalizzata a migliorarne la gestione successiva anche in termini di avvio al riciclo".*

MOTIVAZIONE

In linea con le disposizioni europee ed al fine di avviare un necessario ed urgente coordinamento ed omogeneità di approccio delle procedure messe in atto dalle Autorità locali in materia, l'emendamento mira a delineare con maggiore precisione i limiti ed i vincoli riportati nella Direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la miscelazione.

La Direttiva europea infatti interviene solo per quanto riguarda la miscelazione e la diluizione dei rifiuti pericolosi, escludendo quelli non pericolosi ove peraltro la miscelazione risulta spesso necessaria non solo per migliorare la gestione dei rifiuti ma anche il riciclo degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO AMBIENTALE ALLA LEGGE DI STABILITA' (AS 1676)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 20 è aggiunto un nuovo articolo 20 bis:

Articolo 20 bis

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

- 1. Al comma 11 dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000;"*
- 2. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 194 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente Decreto.*

MOTIVAZIONE

Con l'entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 205/10, di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, è stata (probabilmente per mero errore materiale) rimossa l'agevolazione prevista nell'abrogato art. 210 (comma 3, lett. h)), destinata agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che, in linea con gli specifici indirizzi comunitari e nazionali, adottano la certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS).

Il Legislatore, nel tentativo di sanare in tempi brevi questa carenza, è intervenuto con un analogo emendamento nell'ambito della conversione del D.L. 26 novembre 2010, n. 196 recante "Disposizioni relative al subentro delle Amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti" (art. 3, comma 2-bis, della Legge 24 gennaio 2011, n. 1): tuttavia, considerato l'ambito territoriale di applicazione del provvedimento, la disposizione viene riferita esclusivamente al territorio della Regione Campania, determinando in tal modo, peraltro, disparità di condizioni rispetto alle restanti Regioni italiane.

Va evidenziato che l'agevolazione in esame ad oggi sussiste sia per le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (art. 212, c. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), sia nella bonifica dei suoli (art. 212, c. 11, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), dove la riduzione è prevista quale elemento premiante a favore delle aziende che hanno investito negli strumenti della certificazione ambientale.

L'emendamento, che non comporta alcun onere per la spesa pubblica, mira a rendere più agevole il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento certificati, ed al contempo a rendere operativi gli indirizzi comunitari relativi alla promozione di sistemi di qualità ambientale.

DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO AMBIENTALE ALLA LEGGE DI STABILITA' (AS 1676)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

1 bis. Al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 184 aggiungere in fondo alla lettera b) il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 114 del 1998";*
- b) l'articolo 195, comma 2, lett. e) è abrogato;*
- c) all'articolo 198, comma 2, lett. g), sostituire da "secondo i criteri" fino alla fine della frase con le parole "ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lett. b), c) e d)".*

MOTIVAZIONE

Il ricorso indiscriminato all'assimilazione dei rifiuti non urbani (c.d. speciali) ai rifiuti urbani, ai fini della gestione delle raccolte e dello smaltimento in privativa, con conseguente attribuzione del servizio al gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti domestici, è da tempo oggetto di pesanti critiche, sia da parte dei produttori dei rifiuti, sia da parte dei gestori dei rifiuti operanti nel libero mercato.

Già il D.Lgs. 22/97 aveva inserito tra le competenze dello Stato la definizione di criteri di assimilazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali; il D.Lgs. 152/06 aveva fatto correttamente proprie tali istanze limitando la possibilità di assimilazione alle superfici sotto una determinata soglia dimensionale (in relazione alla densità abitativa del Comune), ma le modifiche introdotte dalla successiva Legge Finanziaria 2007 hanno soppresso tale criterio, riportando la situazione allo stato di incertezza e confusione preesistente.

La situazione attuale, pertanto, è caratterizzata da:

- un alto grado di frammentazione (aspetto particolarmente critico in quelle aree dove non si è ancora avuto il passaggio da tassa a tariffa);
- riduzioni spesso meramente simboliche della tassa corrispondenti alla minore produzione di rifiuti o alla consegna degli stessi a soggetti autorizzati all'attività di recupero (art. 238 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e tali da non rendere conveniente confronti di libero mercato;
- un' ampia discrezionalità da parte dei Comuni (soprattutto a causa della mancata definizione del c.d. "Decreto sull'assimilazione" previsto dall'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/06), i quali, con proprie Delibere o Regolamenti stanno disciplinando in sede locale la materia (e conseguentemente la portata applicativa della tassa o tariffa) in maniera assolutamente disomogenea e basata prioritariamente su aspetti di finanza locale.

L'emendamento in parola mira pertanto a sanare la situazione delineatasi, rendendo peraltro subito attuativi i criteri di assimilazione, al fine di dare certezza e omogeneità di applicazione della norma a livello nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO AMBIENTALE
ALLA LEGGE DI STABILITA'
(AS 1676)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 33 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) all'art. 35, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *“e-bis) vigila, con il supporto del Centro di coordinamento, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sul rispetto dei requisiti di cui agli artt. 18 e 20, da parte degli impianti di trattamento adeguato.”*
- b) all'art. 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo *“Nell'attesa dell'emanazione di detto Decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'art. 33, comma 6, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore”.*
- c) al comma 3 dell'art. 38 dopo *“in caso di mancata registrazione”* è aggiunto: *“ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,”.*
- d) al comma 1 dell'art. 20 (*“Autorizzazioni”*) dopo le parole *“essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208”* sono aggiunte le seguenti: *“o dell'articolo 213”.*
- e) all'articolo 20 sono soppressi i commi 2 e 3, nonché il secondo periodo del comma 4.

IN SUBORDINE:

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: *“2-bis. Le procedure di cui al comma 2 sono applicabili soltanto ai soggetti che aderiscono agli accordi sul trattamento adeguato conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g).”*

- f) all'Allegato VIII *“Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente Decreto”*, il primo periodo del punto 1.5.1 è sostituito con il seguente: *“L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE realizzate nel rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo, fatti salvi i requisiti costruttivi previsti dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, qualora lo stoccaggio si configuri come discarica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto.”*

MOTIVAZIONI

Gli emendamenti proposti sono volti a correggere e migliorare il Decreto Legislativo n. 49/14 in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- a) L'emendamento proposto è volto a garantire la qualificazione di tutti gli impianti di trattamento RAEE, che si ritiene sia lo strumento necessario per coniugare mercato e qualità del trattamento. La verifica di qualità viene demandata all'organo di vigilanza pubblico, ossia il Comitato di Vigilanza e Controllo, con il supporto tecnico del Centro di coordinamento, che rappresenta i Produttori, organizzati in Sistemi Collettivi, soggetti cui la norma richiede il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. Sebbene nel D.Lgs. 49/14 al CdC venga attribuito (cfr. art. 33, comma 3) il compito di iscrivere gli impianti in un apposito elenco, a ciò non corrispondono poteri adeguati per verificare periodicamente il rispetto dei requisiti previsti: il monitoraggio e la vigilanza costante sulle performance è un elemento che non può e non deve essere sottovalutato, pena l'abbassamento del livello qualitativo oggi raggiunto e il ricorso ad impianti che, concentrandosi sul recupero delle

sole frazioni a maggior valore aggiunto, hanno come unico obiettivo quello di ridurre i costi per il trattamento e potrebbero essere tentati di farlo a scapito del raggiungimento complessivo degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La richiesta di un sistema di accreditamento e di verifica degli impianti di trattamento è tra le condizioni inserite nei pareri della Conferenza delle Regioni, dall'ANCI e dalla Commissione XIII del Senato, che l'ha riportata anche nella Risoluzione approvata in seguito all'esame dell'Affare Assegnato in materia di RAEE (n. 285).

- b) Il D.Lgs. 49/14 prevede che la definizione dei criteri, delle modalità tecniche “ulteriori” rispetto a quelle previste negli Allegati VII e VIII, e delle relative modalità di verifica, vengano rinviata ad un futuro Decreto. Nel frattempo, tutto il sistema si basa sulle attuali autorizzazioni, con i limiti sopra descritti. Appare quindi assolutamente necessario precisare che, in via transitoria, si continua ad applicare l'Accordo di Programma sul trattamento concluso tra il CdC e le Associazioni dei recuperatori (e previsto all'art. 33, comma 6, lett. g)), al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutte le aziende del settore. Anche questa era tra le condizioni espresse nel parere del Senato al provvedimento.
- c) Tale emendamento si rende necessario alla luce di quanto illustrato con riferimento alla lettera a), infatti la sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al CdC, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione, dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa. Questo al fine di mantenere costanti nel tempo la qualità del trattamento e la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.
- d) Nell'attuale formulazione dell'articolo 20 “Autorizzazioni” del D.Lgs. 49/2014 vengono citati, tra gli impianti che possono svolgere le attività di trattamento dei RAEE, al comma 1 quelli autorizzati secondo l'articolo 208 del D.Lgs. 152/06 (“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) e, al comma 2, quelli autorizzati secondo gli articoli 214 e 216 dello stesso Decreto (autorizzazioni in procedura semplificata, per il recupero dei RAEE non pericolosi). Manca il riferimento all'articolo 213 del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazioni Integrate Ambientali). E' pertanto necessario rettificare l'articolo al fine di evitare di mettere fuori legge tutti gli impianti di trattamento RAEE che operano in AIA.
- e) Tale emendamento è presente come condizione anche nel Parere della XIII Commissione del Senato, secondo la quale esso risulta necessario in quanto, “rendendo possibili le procedure semplificate per il recupero dei RAEE non pericolosi, si continua a mantenere aperta la possibilità a smaltimenti e recuperi di tipo sub-ottimale. Ed è proprio questa opzione a rendere molto difficile il conseguimento degli obiettivi di recupero previsti dal Decreto, facendo sì che sui 12 kg di RAEE attualmente conferiti dai cittadini, appena 4 seguano i percorsi di smaltimento ottimale. In concreto, questa possibilità ha permesso il proliferare di innumerevoli soggetti – spesso piccoli, sottocapitalizzati, operanti a livello locale e difficilissimi da controllare – che si dedicano allo smaltimento e al recupero sub-ottimale, offrendo peraltro prestazioni a costi inferiori rispetto ai soggetti che debbono invece sottostare a tutte le procedure e ai controlli del caso.” Si richiede pertanto di eliminare la possibilità di ricorso alle procedure semplificate per il trattamento dei RAEE o, in subordine, di consentirle solo ai soggetti aderenti agli accordi sulla qualità del trattamento di cui all'art. 33, comma 5, lett. g).
- f) La modifica è essenziale al fine di correggere una formulazione impropria dell'Allegato VIII, che porta all'assurda conseguenza che gli impianti di trattamento dei RAEE, pur essendo impianti di recupero dei rifiuti (e come tali autorizzati), debbano sottostare alle prescrizioni ed ai requisiti propri degli impianti di smaltimento, ed in particolare di quelli delle discariche (!). Gli impianti di trattamento dei RAEE sono regolati dagli specifici requisiti previsti appunto proprio nell'Allegato VIII del D.Lgs. 49/2014. Poiché tuttavia, sia nel testo attuale dell'Allegato VIII (punto 1.5.1), sia nel corrispondente allegato alla Direttiva, si fa riferimento ai requisiti per le discariche, va specificato che questi si applicano solo nel caso in cui lo stoccaggio si configuri come discarica ai sensi del D.Lgs. 36/03.

A conforto di quanto sopra si consideri che nello stesso Allegato VIII del D.Lgs. 49/2014 al punto 1.1, viene precisato che “Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente Decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianto industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.”